



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL TIROCINIO E
LA FREQUENZA VOLONTARIA PER PSICOLOGI
PRESSO L'AZIENDA USL DI MODENA**

Sommario

1. Oggetto/Premessa.....	3
2. Tirocinio pratico-valutativo abilitante (TPV abilitante) per gli psicologi iscritti alla Laurea Magistrale (LM).....	3
Requisiti di ammissione al tirocinio pratico-valutativo abilitante (TPV abilitante).....	3
Modalità di presentazione della domanda.....	4
Sedi di tirocinio.....	5
Sicurezza sul lavoro.....	5
Tutela della salute.....	5
Copertura assicurativa del tirocinante.....	5
Obblighi del tirocinante.....	5
Ruolo e compiti del tutor.....	5
Attestazione finale.....	6
3. Tirocinio pratico-valutativo post-lauream ai fini dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo.....	6
Requisiti di ammissione al tirocinio pratico valutativo post-lauream.....	6
Modalità di presentazione della domanda.....	7
Sedi di tirocinio.....	7
Sicurezza sul lavoro.....	7
Tutela della salute.....	8
Copertura assicurativa del tirocinante.....	8
Obblighi del tirocinante.....	8
Ruolo e compiti del tutor.....	8
Attestazione finale.....	9
4. Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia.....	9
Requisiti di ammissione al tirocinio.....	9
Modalità di presentazione della domanda.....	9
Sedi di tirocinio.....	10
Progetto ed obiettivi di tirocinio.....	10
Sicurezza sul lavoro.....	10
Tutela della salute.....	10
Copertura assicurativa del tirocinante.....	11
Obblighi del tirocinante.....	11
Ruolo e compiti del tutor.....	11
Attestazione finale.....	12
5. Frequenza volontaria per attività specialistica di psicoterapia.....	12
Soggetti ammessi alla frequenza volontaria.....	12
Durata ed articolazione oraria della frequenza.....	13
Autorizzazione alla frequenza.....	13
Ammissione alla frequenza.....	13
Sicurezza sul lavoro.....	13
Tutela della salute.....	13
Copertura assicurativa del frequentatore.....	14
Obblighi del frequentatore.....	14
Attestazione finale.....	14
Cessazione della frequenza.....	14

1. Oggetto/Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità di ammissione e svolgimento di:

- tirocinio pratico-valutativo abilitante (TPV abilitante) per gli psicologi iscritti alla Laurea Magistrale (LM) in relazione alle modifiche introdotte dai Decreti Interministeriali n.567 del 20/06/2022 e n.654 del 05/07/2022;
- tirocinio pratico-valutativo post-laurea (TPV post-lauream) ai fini dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;
- tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia, sulla base di specifica normativa e di convenzioni sottoscritte dall'Azienda USL di Modena con le Istituzioni Universitarie o Scuole di Specializzazione in Psicoterapia riconosciute formalmente con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da realizzarsi presso le sedi dove operano gli Psicologi dell'Azienda USL di Modena;
- frequenza volontaria da svolgersi presso le medesime sedi.

Tali esperienze non costituiscono in alcun caso rapporto di lavoro e non prevedono per l'Azienda alcun onere finanziario o retributivo.

Per l'Azienda USL di Modena viene individuato un "Coordinatore dei tirocini di Psicologia" nella persona del Responsabile del Programma Funzionale di Psicologia Aziendale, o suo delegato.

2.Tirocinio pratico-valutativo abilitante (TPV abilitante) per gli psicologi iscritti alla Laurea Magistrale (LM)

Il presente regolamento recepisce le modifiche introdotte dai Decreti Interministeriali n. 567 del 20/06/2022 e n. 654 del 05/07/2022 in materia di tirocinio pratico-valutativo abilitante (TPV abilitante) per gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale (LM).

Come da circolare della Regione Emilia Romagna n. 3/2024 "Indicazioni alle Aziende sanitarie per l'espletamento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) per psicologi", le Aziende sanitarie del Servizio Sanitario Regionale sono convenzionate con le Università al fine di consentire ai tirocinanti l'espletamento del tirocinio di cui sopra.

In particolare, le Università che attualmente sono sede di corsi di ambito psicologico nella Regione Emilia-Romagna e che sono convenzionate con le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale sono l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e l'Università degli Studi di Parma, nelle loro rispettive sedi.

Questo regolamento prende atto di quanto previsto dal protocollo sui tirocini "Protocollo di intesa tra Università e Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna in materia di tirocinio pratico valutativo" approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'EmiliaRomagna nell'aprile del 2023 e del "Protocollo d'intesa tra Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna in materia di tirocinio pratico valutativo", sottoscritto dall'Università di Bologna e Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna in data 15/06/2023.

Requisiti di ammissione al tirocinio pratico-valutativo abilitante (TPV abilitante)

L'Azienda USL di Modena accoglie i laureandi in Psicologia per lo svolgimento di tirocinio pratico-valutativo abilitante (TPV abilitante) per gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale

(LM) per un totale di 500 ore da svolgersi in un periodo che va da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mesi.

Possono essere ammessi al tirocinio preferibilmente gli studenti alla fine del percorso di studi che hanno sostenuto tutti gli esami del secondo anno della LM presso le Università della Regione Emilia-Romagna, previa stipula di convenzione con l'Università di riferimento, secondo modalità e condizioni definite dai Regolamenti Aziendali vigenti. È possibile ammettere studenti provenienti da Università fuori Regione, previa stipula di convenzione con l'Università di riferimento, con le stesse modalità e condizioni definite dai Regolamenti Aziendali vigenti.

Si precisa che:

- il tirocinio pratico-valutativo abilitante (TPV abilitante) è incompatibile con l'attività libero professionale e/o con rapporti di lavoro subordinato presso i medesimi Servizi dell'Azienda USL o con l'assegnazione di borsa di studio se svolti nella medesima Unità Operativa;
- l'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego ed i tirocinanti non possono essere in alcun modo impiegati per attività che si configurino come sostituzione di personale, anche temporanea, o come risorsa aggiuntiva;
- il tirocinante dovrà svolgere la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni date dal tutor del tirocinio, in coerenza con le disposizioni relative al settore ed ai regolamenti generali dell'Azienda; qualora la presenza e l'attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi perseguiti dalla struttura è facoltà dell'Azienda sospendere o revocare, con provvedimento motivato comunicato all'Università, lo svolgimento del tirocinio;
- il tirocinio deve avere carattere continuativo: un'interruzione prolungata per un periodo superiore a un terzo di quello previsto sarà considerata motivo di invalidazione con conseguente obbligo da parte del tirocinante di ripetere l'intero periodo di tirocinio; l'Università potrà valutare eventuali richieste di sospensione in caso di gravidanza/maternità ovvero per gravi e documentati motivi; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto dall'interessato direttamente all'Ufficio tirocini dell'Università e corredate da idonea documentazione;
- il tirocinante affiancherà il tutor nelle attività della U.O. presso la quale quest'ultimo presta servizio; data la natura dei percorsi e dei prodotti psicologici erogati dall'Azienda tali attività possono svolgersi anche in sedi esterne all'Azienda sanitaria.

Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati devono presentare apposita domanda per l'ammissione al tirocinio pratico-valutativo abilitante (TPV abilitante) al Programma Funzionale di Psicologia tramite WebForm Aziendale.

Il numero dei tirocinanti ammessi varia in base alla disponibilità aziendale.

In assenza di una Convenzione attiva, gli studenti interessati dovranno rivolgersi alla/all' Scuola/Università/Istituto di Appartenenza affinché quest'ultima richieda la stipula di una convenzione inviando una email a psicologiaclinica@ausl.mo.it.

L'avvio del tirocinio è subordinato alla sottoscrizione della convenzione, quando questa non risulti già formalizzata.

Sedi di tirocinio

Il Coordinatore dei tirocini di Psicologia o suo delegato effettua periodicamente la ricognizione delle sedi e dei tutor disponibili determinando conseguentemente i posti per l'ammissione al tirocinio pratico-valutativo (TPV).

Sicurezza sul lavoro

Come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i tirocinanti dovranno aver svolto un Corso Base per la Sicurezza sul Lavoro ed essere in possesso della relativa certificazione entro 60 giorni dall'inizio dell'attività presso le strutture dell'Azienda. I tirocinanti dovranno inoltre seguire la FAD Regionale sui rischi specifici di 16 ore.

Tutela della salute

Come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 i tirocinanti debbono sottoporsi alla visita presso la Sorveglianza Sanitaria aziendale prima di iniziare l'attività presso le strutture dell'Azienda.

L'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sanitari.

Copertura assicurativa del tirocinante

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Ente promotore affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Obblighi del tirocinante

Il tirocinante è tenuto ai seguenti obblighi:

- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza e igiene;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio (tutela della privacy);
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- compilare il foglio di presenza indicante gli orari di entrata ed uscita, predisporre e sottoscrivere il foglio riassuntivo con il totale delle ore effettuate, controfirmato dal tutor;
- comunicare in forma scritta e con congruo anticipo la risoluzione anticipata dal progetto formativo.

Ruolo e compiti del tutor

Ciascun tutor può seguire, di norma, non più di 5 tirocinanti (complessivamente tra TPV abilitante e TPV post-lauream) indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Il tutor viene individuato tra gli Psicologi iscritti da almeno 3 anni alla sezione A dell'Albo che intrattengono con l'Azienda un rapporto professionale sistematico in qualità di

dipendenti o collaboratori con la qualifica di Psicologo ed impegno orario pari almeno all'impegno richiesto per assolvere la funzione di tutorship.

Il tutor ha diritto al riconoscimento dei crediti ECM nella misura determinata dalla normativa vigente. Il riconoscimento dei crediti deve essere richiesto dal professionista mediante registrazione al Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) all'indirizzo web <https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>.

Il tirocinante, riprendendo quanto proposto dal CNOP (Art. 1 e 5 del Protocollo tra OPER e Università) deve essere formato rispetto alle seguenti competenze:

- a) valutazione del caso;
- b) uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) redazione di un report;
- f) restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) stabilire adeguate relazioni con pazienti/ clienti/ utenti/ istituzioni/ organizzazioni;
- h) stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Attestazione finale

A richiesta dell'interessato, il Responsabile del Programma Funzionale di Psicologia o suo delegato, provvederà al rilascio di certificazione attestante il periodo di tirocinio, sulla base della documentazione acquisita agli atti. Detta certificazione sarà sottoscritta dal Coordinatore dei tirocini di Psicologia, o suo delegato.

Una copia dell'attestazione finale viene trattenuta agli atti della segreteria del Settore di Psicologia Clinica e di Comunità.

3. Tirocinio pratico-valutativo post-lauream ai fini dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo

Requisiti di ammissione al tirocinio pratico valutativo post-lauream

L'Azienda USL di Modena accoglie i laureati in Psicologia per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante finalizzato all'iscrizione alla Sezione A dell'Albo per un totale di 750 ore da svolgersi in un periodo che va da un minimo di 10 ad un massimo di 12 mesi. Possono essere ammessi al tirocinio i laureati in Psicologia (vecchio ordinamento, laureati Classe 58/S e Classe LM-51) presso le Università della Regione EmiliaRomagna, previa stipula di convenzione con l'Università di riferimento, secondo modalità e condizioni definite dai Regolamenti Aziendali vigenti.

È possibile ammettere laureati provenienti da Università fuori Regione, previa stipula di convenzione con l'Università di riferimento, con le stesse modalità e condizioni definite dai Regolamenti Aziendali vigenti.

Si precisa che:

- il tirocinio post laurea è incompatibile con l'attività libero professionale e/o con rapporti di lavoro subordinato presso i medesimi Servizi dell'Azienda USL o con l'assegnazione di borsa di studio o di specializzazione se svolti nella medesima Unità Operativa;
- l'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego ed i tirocinanti non possono essere in alcun modo impiegati per attività che si configurino come sostituzione di personale, anche temporanea, o come risorsa aggiuntiva;
- il tirocinante dovrà svolgere la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni date dal tutor del tirocinio, in coerenza con le disposizioni relative al settore ed ai regolamenti generali dell'Azienda; qualora la presenza e l'attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi perseguiti dalla struttura è facoltà dell'Azienda sospendere o revocare, con provvedimento motivato comunicato all'Università, lo svolgimento del tirocinio;
- il tirocinio deve avere carattere continuativo: un'interruzione prolungata per un periodo superiore a un terzo di quello previsto sarà considerata motivo di invalidazione con conseguente obbligo da parte del tirocinante di ripetere l'intero periodo di tirocinio; l'Università potrà valutare eventuali richieste di sospensione in caso di gravidanza/maternità ovvero per gravi e documentati motivi; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto dall'interessato direttamente all'Ufficio tirocini dell'Università e corredate da idonea documentazione;
- il tirocinante affiancherà il tutor nelle attività della U.O. presso la quale quest'ultimo presta servizio; data la natura dei percorsi e dei prodotti psicologici erogati dall'Azienda tali attività possono svolgersi anche in sedi esterne all'Azienda sanitaria.

Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati devono presentare apposita domanda per l'ammissione in tirocinio post-laurea al Programma Funzionale di Psicologia, tramite WebForm Aziendale Il numero dei tirocinanti ammessi varia in base alla disponibilità aziendale.

In assenza di una Convenzione attiva, gli studenti interessati dovranno rivolgersi alla/all' Scuola/Università/Istituto di Appartenenza affinché quest'ultima richieda la stipula di una convenzione inviando una email a psicologiaclinica@ausl.mo.it.

L'avvio del tirocinio è subordinato alla sottoscrizione della convenzione, quando questa non risulti già formalizzata.

Sedi di tirocinio

Il Coordinatore dei tirocini di Psicologia o suo delegato effettua periodicamente la ricognizione delle sedi e dei tutor disponibili determinando conseguentemente i posti per l'ammissione al tirocinio pratico-valutativo (TPV).

Sicurezza sul lavoro

Come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i tirocinanti dovranno aver svolto un Corso Base per la Sicurezza sul Lavoro ed essere in possesso della relativa certificazione entro 60 giorni dall'inizio dell'attività presso le strutture dell'Azienda. I tirocinanti dovranno inoltre seguire la FAD Regionale sui rischi specifici di 16 ore.

Tutela della salute

Come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 i tirocinanti debbono sottoporsi alla visita presso la sorveglianza sanitaria aziendale prima di iniziare l'attività presso le strutture dell'Azienda.

L'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sanitari.

Copertura assicurativa del tirocinante

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Ente promotore affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Obblighi del tirocinante

Il tirocinante è tenuto ai seguenti obblighi:

- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza e igiene;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio (tutela della privacy);
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- compilare il foglio di presenza indicante gli orari di entrata ed uscita, predisporre e sottoscrivere il foglio riassuntivo con il totale delle ore effettuate, controfirmato dal tutor;
- comunicare in forma scritta e con congruo anticipo la risoluzione anticipata dal progetto formativo.

Ruolo e compiti del tutor

Ciascun tutor può seguire, di norma, non più di 5 tirocinanti (complessivamente tra TPV abilitante e TPV post-lauream) indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Il tutor viene individuato tra gli Psicologi iscritti da almeno 3 anni alla sezione A dell'Albo che intrattengono con l'Azienda un rapporto professionale sistematico in qualità di dipendenti o collaboratori con la qualifica di Psicologo ed impegno orario pari almeno all'impegno richiesto per assolvere la funzione di tutorship.

Il tutor ha diritto al riconoscimento dei crediti ECM nella misura determinata dalla normativa vigente. Il riconoscimento dei crediti deve essere richiesto dal professionista mediante registrazione al Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) all'indirizzo web <https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>.

Per l'intera durata del tirocinio il tutor deve assolvere alle seguenti funzioni:

- introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;

- programmazione, con il tirocinante, dei contenuti del progetto formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro; in questa fase il tutor dovrà armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute dal tirocinante;
- verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;
- valutazione consuntiva del tirocinio: tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;
- introdurre il tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
- applicare l'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante.

Attestazione finale

A richiesta dell'interessato, il Responsabile del Programma Funzionale di Psicologia o suo delegato, provvederà al rilascio di certificazione attestante il periodo di tirocinio sulla base della documentazione acquisita agli atti. Detta certificazione sarà sottoscritta dal Coordinatore dei tirocini di Psicologia, o suo delegato.

Una copia dell'attestazione finale viene trattenuta agli atti della segreteria del Settore di Psicologia Clinica e di Comunità.

4. Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia

Ai sensi del citato art. 3 della L. 56/89, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano un'adeguata formazione e addestramento in psicoterapia presso Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Scuole e Istituti a tal fine riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.).

Requisiti di ammissione al tirocinio

L'Azienda USL accoglie allievi iscritti presso le Scuole o Istituti suddetti, secondo la disponibilità di sedi e tutor e per un numero di ore stabilito per ogni anno di corso, a condizione che l'Università, Scuola o Istituto presso cui è iscritto il richiedente abbia stipulato con l'Azienda una convenzione specificatamente finalizzata allo svolgimento dei tirocini in argomento.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al tirocinio in psicoterapia deve essere indirizzata al Programma Funzionale di Psicologia, tramite WebForm Aziendale;

Il numero dei tirocinanti ammessi varia in base alla disponibilità aziendale;

In assenza di una Convenzione attiva, gli studenti interessati dovranno rivolgersi alla/all' Scuola/Università/Istituto di Appartenenza affinché quest'ultima richieda la stipula di una convenzione inviando una email a psicologiaclinica@ausl.mo.it;

L'avvio del tirocinio è subordinato alla sottoscrizione della convenzione, quando questa non risulti già formalizzata.

Nell'ipotesi di un numero di richieste eccedente la disponibilità di posti, è data precedenza alle richieste di proseguimento del tirocinio e alle richieste di tirocinio inviate da studenti provenienti dalle Scuole di psicoterapia già convenzionate.

Nell'ipotesi di un numero di richieste eccedente la disponibilità di posti, è data precedenza alle richieste di proseguimento del tirocinio e alle richieste di tirocinio inviate da studenti provenienti dalle Scuole di psicoterapia già convenzionate.

Nel caso in cui il tirocinante chieda di svolgere il tirocinio per più anni consecutivi, previo accordo con il tutor, dovrà presentare domanda di proseguimento alla Segreteria del Settore di Psicologia Clinica e di Comunità. La richiesta va ripetuta ogni anno.

I termini per la scadenza del proseguimento del tirocinio o cambio sede sono il 15 dicembre di ogni anno.

In caso di cambio sede, è onere del tirocinante individuare un nuovo tutor di riferimento disponibile.

Sedi di tirocinio

Il Coordinatore dei tirocini di Psicologia o suo delegato effettua periodicamente la ricognizione degli orientamenti psicoterapeutici applicati in Azienda e della disponibilità di tutor.

Sulla base di tali dati, viene individuata la sede operativa ed il tutor aziendale di riferimento per i nuovi tirocinanti ammessi.

Progetto ed obiettivi di tirocinio

Il tirocinante, ottenuta l'individuazione della sede e del tutor di riferimento, avrà cura di comunicarli alla Scuola la quale predispone il progetto formativo.

Il progetto formativo e di orientamento consta di due copie, di cui una deve essere restituita al soggetto promotore ed una tenuta agli atti dalla Segreteria del Settore di Psicologia Clinica e di Comunità. Il progetto formativo e di orientamento è sottoscritto dal tutor aziendale e dal Responsabile del Programma Funzionale di Psicologia Aziendale, o suo delegato, ed ha valore di autorizzazione all'effettuazione del tirocinio.

La data di effettivo inizio è concordata con il tutor aziendale ed è subordinata all'esito della visita in sorveglianza sanitaria aziendale.

Sicurezza sul lavoro

Come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 i tirocinanti dovranno aver svolto un Corso Base per la Sicurezza sul Lavoro ed essere in possesso della relativa certificazione entro 60 giorni dall'inizio dell'attività presso le strutture dell'Azienda. I tirocinanti dovranno inoltre seguire la FAD Regionale sui rischi specifici di 16 ore.

Tutela della salute

Come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 i tirocinanti debbono sottoporsi alla visita presso la Sorveglianza Sanitaria aziendale prima di iniziare l'attività presso le strutture dell'Azienda.

L'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sanitari.

Copertura assicurativa del tirocinante

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Ente promotore affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Obblighi del tirocinante

Durante la frequenza il tirocinante è tenuto ai seguenti obblighi:

- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza e igiene;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio (tutela della privacy);
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- compilare il foglio di presenza indicante gli orari di entrata ed uscita, predisporre e sottoscrivere il foglio riassuntivo con il totale delle ore effettuate, controfirmato dal tutor;
- comunicare in forma scritta e con congruo anticipo la risoluzione anticipata dal progetto formativo.

Ruolo e compiti del tutor

Il tutor viene individuato tra gli psicologi iscritti da almeno 3 anni alla sezione A dell'Albo che intrattengono con la struttura un rapporto professionale sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti con la qualifica di Psicologo ed impegno orario pari almeno all'impegno richiesto per assolvere la funzione di tutorship;

Il tutor ha diritto al riconoscimento dei crediti ECM nella misura determinata dalla normativa vigente. Il riconoscimento dei crediti deve essere richiesto dal professionista mediante registrazione al Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) all'indirizzo web <https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>;

Per l'intera durata del tirocinio il tutor deve assolvere alle seguenti funzioni:

- introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del progetto formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro; in questa fase il tutor dovrà armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute dal tirocinante;
- verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;

- valutazione consuntiva del tirocinio: tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;
- introdurre il tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
- applicare l'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante.

Attestazione finale

A richiesta dell'interessato, il Responsabile del Programma Funzionale di Psicologia o suo delegato, provvederà al rilascio di certificazione attestante il periodo di tirocinio sulla base della documentazione acquisita agli atti. Detta certificazione sarà sottoscritta dal Coordinatore dei tirocini di Psicologia, o suo delegato.

Una copia dell'attestazione finale viene trattenuta agli atti della segreteria del Settore di Psicologia Clinica e di Comunità.

5. Frequenza volontaria per attività specialistica di psicoterapia

L'attivazione della frequenza volontaria presso l'Azienda USL di Modena per l'attività specialistica di psicoterapia fa riferimento ad apposito iter aziendale;

L'attività di frequenza non comporta in alcun caso rapporto di lavoro, di prestazione d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con l'Azienda USL di Modena e non può essere retribuita sotto alcuna forma;

In particolare si sottolinea che la frequenza esclude o è incompatibile con:

- attività libero-professionale presso l'Azienda USL;
- sostituzioni di sanitari dipendenti o compiti di certificazione e rilascio referti;
- rapporto di lavoro subordinato o borsa di studio presso l'Azienda USL di Modena;
- rapporto di lavoro con Aziende pubbliche o private, quando si configuri una situazione di conflitto d'interesse (reale o potenziale), ovvero sia prevista contrattualmente l'esclusività dello stesso rapporto o sia richiesto un impegno orario settimanale che non consente lo svolgimento dell'attività di frequenza;

I frequentatori volontari sono collocati, per quanto attiene l'aspetto didattico, sotto la responsabilità del Settore a cui sono assegnati, al quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza e controllo.

Soggetti ammessi alla frequenza volontaria

Sono ammesse alla frequenza volontaria le figure corrispondenti ai profili professionali operanti in Azienda, in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di personale del SSN.

L'ammissione alla frequenza volontaria, se compatibile con la presenza di specifici progetti clinici e formativi, è subordinata al possesso da parte dei richiedenti dei requisiti specifici previsti per l'accesso ai concorsi alle posizioni aziendali di pari profilo professionale;

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si rimanda al Regolamento disciplinante la frequenza volontaria presso l'Azienda USL di Modena. Durata ed articolazione oraria della frequenza

Durata ed articolazione oraria della frequenza

Le frequenze volontarie potranno essere attivate presso i Servizi di psicoterapia, sulla base di specifici progetti, previa verifica della disponibilità delle strutture interessate.

La frequenza volontaria ha durata minima di tre mesi e massima di un anno.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento aziendale disciplinante la frequenza volontaria presso l'Azienda USL di Modena.

Il Responsabile del Servizio Accogliente dovrà stabilire l'articolazione oraria della frequenza, fissando le ore settimanali in relazione alle possibilità didattiche. Le ore di effettiva presenza potranno essere conteggiate in ragione di mese, al fine della verifica della frequenza, verranno predisposti appositi moduli che verranno compilati a cura del tutor.

Autorizzazione alla frequenza

Le autorizzazioni alla frequenza verranno rilasciate dal Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio presso cui il candidato richiede la frequenza volontaria.

Ammissione alla frequenza

Coloro che aspirano ad essere ammessi alla frequenza volontaria sono tenuti a presentare domanda tramite WebForm Aziendale allegando la documentazione richiesta ed elencata nel Regolamento Aziendale disciplinante la frequenza volontaria presso l'Azienda USL di Modena.

L'inizio della frequenza, conseguente all'ammissione, è subordinato comunque alla presentazione di adeguata polizza assicurativa contro infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Nelle more dell'istruttoria per l'ammissione alla frequenza, i richiedenti non potranno frequentare le Strutture operative aziendali.

Sicurezza sul lavoro

Come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 i tirocinanti dovranno aver svolto un Corso Base per la Sicurezza sul Lavoro ed essere in possesso della relativa certificazione entro 60 giorni dall'inizio dell'attività presso le strutture dell'Azienda. I tirocinanti dovranno inoltre seguire la FAD Regionale sui rischi specifici di 16 ore.

Tutela della salute

Come previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 i frequentatori, prima di iniziare la frequenza presso le strutture dell'Azienda, debbono sottoporsi alla visita presso la sorveglianza sanitaria aziendale, con oneri a carico del frequentatore.

L'autorizzazione alla frequenza sarà subordinata all'esito positivo degli accertamenti sanitari.

Non possono essere ammesse alla frequenza volontaria le aspiranti in stato di gravidanza per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa vigente.

Le aspiranti alla frequenza volontaria in stato di gravidanza, per tutto il periodo di gestazione, non potranno essere inoltre ammesse alla frequenza di UU.OO. ove possano verificarsi condizioni di rischio per la madre e per il nascituro.

Lo stato di gravidanza deve essere comunicato al Responsabile del Settore presso cui svolge l'attività di frequenza volontaria e al Responsabile del Programma Funzionale di Psicologia Aziendale ai fini della giustificazione dell'assenza e dell'osservanza delle norme di tutela della maternità.

Copertura assicurativa del frequentatore

L'interessato alla frequenza volontaria deve essere assicurato, con oneri a proprio carico, mediante idonea polizza assicurativa contro infortuni (ipotesi di morte, invalidità permanente ed invalidità temporanea) e Responsabilità Civile verso terzi (persone e cose), da presentare in originale il giorno d'inizio della frequenza. La polizza assicurativa deve essere conservata agli atti del Servizio/macroarticolazione aziendale ospitante.

Obblighi del frequentatore

Il frequentatore ha l'obbligo:

- dell'attestazione dei periodi di frequenza secondo le modalità stabilite dall'Azienda;
- di mantenere la riservatezza e di non divulgare dati e notizie dei quali sia venuto a conoscenza durante la frequenza. La violazione di questa norma costituisce grave motivo ai fini dell'immediata revoca della frequenza senza preavviso;
- di rispettare ogni regolamento, procedura, direttiva adottati e/o emanati dall'Azienda per i propri dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- di frequentare l'incontro di informazione sui rischi per la sicurezza e la salute in ambiente di lavoro e sulle misure di tutela, organizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, nella prima data utile fra quelle che saranno indicate.

Attestazione finale

A richiesta dell'interessato, l'Azienda USL di Modena provvederà al rilascio di certificazione attestante il periodo di frequenza, sulla base della documentazione agli atti. Detta certificazione sarà sottoscritta dal Responsabile del Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio presso cui il candidato ha richiesto la frequenza volontaria.

Una copia dell'attestazione finale viene trattenuta agli atti della Segreteria del Settore di Psicologia Clinica e di Comunità.

Cessazione della frequenza

Tutti i frequentatori che intendano sospendere la frequenza sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta al Responsabile del Servizio presso cui svolgono l'attività e al Responsabile del Programma Funzionale di Psicologia Aziendale; in caso contrario, non potrà essere riconosciuto il periodo di frequenza già effettuato.

I candidati ammessi a frequentare che non producono la documentazione prevista dall'avviso decadono dalla frequenza stessa.

Decadono dalla frequenza, prima del compimento del periodo prestabilito, coloro che vengano segnalati inadempienti o di fatto assenti ingiustificati per un periodo superiore a 30 giorni continuativi o 90 cumulativi nel corso dell'anno, previ accertamenti d'ufficio, nonché coloro che non rispettino l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 9.

Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, ferme restando le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.